

COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE

Per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

CAPO 1

FINALITA'

ART. 1

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 delle legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per le legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART 3

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n° 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge e nei luoghi individuati ai sensi dell'art.5 dello statuto Comunale.

Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n°142.

ART 5

Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

Esso avviene previo pagamento dei soli costi di fotocoproduzione.

CAPO II

SETTORI D'INTERVENTO

ART 6

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti:

- a) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- b) Cultura;
- c) Associazionismo con finalità sociali;
- d) Ecologia e Protezione civile;
- e) Sviluppo economico

Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non ascludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) Per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art.32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n° 142.
- b) Per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO III

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 7 (Principi generali)

Il Comune promuove e sostiene l'attività dei cittadini rivolta alla realizzazione di iniziative sportive e ricreative riconosciute utili per lo sviluppo psico fisico e culturale delle persone, per la promozione della formazione sociale e democratica e per il superamento di ogni tipo di emarginazione.

Si privilegiano gli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, le discipline di base che rivestono carattere formativo e le attività sportive dilettantistiche.

ART. 8 (CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI)

- a) I contributi ordinari vengono concessi ad Associazioni, gruppi spontanei di animazione sportiva, scolastici o appartenenti ad istituzioni religiose, oratori ed a società sportive che svolgono attività senza fini di lucro, ed alle manifestazioni che coinvolgono il mondo scolastico, ad esempio: Giochi della Gioventù, corsi o scuole di sport a favore dei giovani.
Non rientrano nel novero di dette attività quelle relative alle società che svolgono attività sportiva in forma esclusivamente professionistica.

- b) I contributi straordinari vengono concessi per l'organizzazione di attività e manifestazioni di particolare rilevanza sul piano promozionale per una maggiore diffusione delle pratiche sportive sul territorio, per la formazione e qualificazione di operatori sportivi, per studi e ricerche in materia di sport.

ART. 9 (CONTRIBUTI ORDINARI)

Ai fini della concessione di cui all'art. 8 lettera a) i richiedenti devono presentare domanda al Sindaco entro il 31 Agosto di ogni anno.

La domanda deve essere corredata da:

- 1) Relazione illustrativa delle iniziative ed attività realizzate nell'anno in corso e programmate per l'anno successivo;
- 2) Le strutture e le attrezzature utilizzate per l'espletamento dell'attività sportiva e la frequenza d'uso;
- 3) Elenco delle spese organizzative e delle probabili entrate relative all'anno in corso e programmate per l'anno successivo;
- 4) Dichiarazione di non assoggettabilità alle ritenute d'acconto di cui all'art. 28 d.p.r. 29/9/1973; N° 600.

Le domande mancanti della documentazione richiesta dal presente articolo e non regolarizzate, su invito degli uffici incaricati dell'istruzione della pratica, non saranno prese in considerazione.

I contributi ordinari saranno concessi, su proposta dello Assessorato allo Sport, sentita la Consulta per lo Sport con formale provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 10 (CONTRIBUTI STRAORDINARI)

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 8 lettera b) e relativi alle manifestazioni da svolgersi nell'arco dell'anno, le domande dovranno essere indirizzate all'Amministrazione Comunale e corredate da:

- a) relazione illustrativa sulle finalità e sulle modalità organizzative della manifestazione e/o della attività proposta;
- b) preventivo con l'indicazione delle spese che si presume saranno sostenute e le entrate che potranno essere realizzate, incluso l'eventuale grado di sponsorizzazione dell'iniziativa e l'apporto finanziario di altri enti pubblici;
- c) dichiarazione di non assoggettabilità alla ritenuta di acconto di cui all'art. 28 D.P.R. 29/9/1973 N° 600.

Le domande mancanti degli allegati richiesti dal presente articolo non saranno prese in considerazione, previo invito alla regolarizzazione da parte degli Uffici incaricati della istruzione della pratica.

I contributi straordinari saranno concessi dalla Giunta Comunale con formale provvedimento ed erogati in unica soluzione.

CAPO IV

CULTURA

ART. 11 (Principi generali)

Per favorire il pieno sviluppo della personalità ed il progresso civile e culturale dei Cittadini, il Comune promuove attività educative e culturali in grado di razionalizzare e valorizzare le risorse e le occasioni formative, favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.

ART. 12 (SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI)

Persone, Enti, Associazioni operanti nel settore culturale senza scopo di lucro.

ART. 13 (INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO)

Possono essere ammessi a contributo:

- a) ATTIVITA' volte alla produzione ed alla diffusione della cultura attraverso convegni, mostre, rassegne, corsi ed altre iniziative.
- b) INTERVENTI DI CONSERVAZIONE di immobili di pregio artistico ed architettonico di proprietà di Enti Pubblici;
- c) ATTIVITA' EDUCATIVE nell'ambito scolastico;

L'intervento del Comune è diretto a promuovere e valorizzare manifestazioni che non potrebbero essere concretizzate senza un adeguato intervento finanziario, purchè rientrino tra i compiti istituzionali del Comune stesso.

ART. 14 (FORME E MISURE DEI CONTRIBUTI)

Il Comune concede ai soggetti sopraindicati contributi commisurati all'entità delle spese da sostenere opportunamente documentate.

ART 15 (PRESENTAZIONE DOMANDE)

Le domande di concessione, sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante, devono essere presentate all'Amministrazione Comunale e devono contenere:

- la natura giuridica del soggetto;
- relazione illustrativa delle attività da svolgersi;
- prospetto dei costi e dei ricavi presunti;
- indicazione delle disponibilità economiche del soggetto richiedente e dei tempi di realizzazione.

Per gli interventi di restauro conservativo su edifici:

- relazione tecnica;
- documentazione fotografica;
- parere della competente Sovrintendenza, se necessaria;
- indicazione di eventuali contributi percepiti da altri Enti Pubblici.

ART. 16 (PIANO DI CONCESSIONE)

I contributi saranno erogati su proposta dell'Assessore, previo riscontro della documentazione presentata, sulla base delle disponibilità di bilancio e in relazione all'importanza delle manifestazioni e delle attività.

CAPO V

ASSOCIAZIONISMO CON FINALITA' SOCIALI

ART. 17 (PRINCIPI GENERALI)

Il Comune riconosce le funzioni di servizio sociale ed assistenziale svolte dalle Associazioni, Enti ed Istituzioni che operano preferibilmente con carattere di continuità nel territorio comunale, aventi finalità sociali ed umanitarie, di sensibilizzazione su problematiche importanti.

ART. 18 (SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI)

Associazioni, Enti, Istituzioni, Sodalizi che operano, senza scopo di lucro, nel campo sociale, operanti nel territorio comunale.

ART. 19 (ATTIVITA' AMMESSE A CONTRIBUTO)

- ATTIVITA' ORDINARIA
- MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

ART. 20 (FORME E MISURE DEI CONTRIBUTI)

I contributi sono concessi su proposta dell'Assessore, sentita la apposita Consulta, in relazione alle disponibilità di bilancio, tenuto conto della documentazione presentata e delle compatibilità e coerenza delle iniziative con la programmazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 21 (PRESENTAZIONE DOMANDE)

Le domande, sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante, devono essere presentate all'Amministrazione Comunale, corredate dei seguenti documenti:

- la natura giuridica
- programma delle attività
- indicazione delle disponibilità economiche;
- numero degli iscritti.

CAPO VI

ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

ART. 22 (PRINCIPI GENERALI)

Possono essere ammesse a contributo le iniziative dirette alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale.

ART. 23 (SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI)

Associazioni, Enti, Organismi che operano, senza scopo di lucro, nel campo dell'agricoltura, e della tutela del territorio e delle specie animali.

ART.24 (ATTIVITA' AMMESSE A CONTRIBUTO)

- a) INTERVENTI di pulizia e difesa dell'ambiente;
- b) CORSI di formazione e di sensibilizzazione;
- c) INTERVENTI di Mutuo Soccorso.

ART. 25 (FORME E MISURE DEI CONTRIBUTI)

I contributi sono erogati, su proposta dell'Assessore, sentita l'apposita consulta, in relazione all'importanza delle attività.

ART. 26 (PRESENTAZIONE DOMANDE)

Le,domande sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante, devono essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate dei seguenti documenti:

- la natura giuridica ;
- indicazione delle disponibilità economiche;
- programma delle attività;
- preventivo di spesa.

CAPO VII

SVILUPPO ECONOMICO

ART. 27 (PRINCIPI GENERALI°

Il Comune promuove e sostiene la valorizzazione delle attività economiche tradizionali o innovative che, senza compromettere la qualità di vita dei cittadini e dell'ambiente circostante, si svolgono sul territorio.

ART. 28 (SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI)

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

ART. 29 (FORME E MISURE DEI CONTRIBUTI)

I contributi sono concessi, su proposta dell'Assessore, in base alla documentazione presentata, alle disponibilità di bilancio ed alle compatibilità e coerenza delle iniziative con la programmazione dell'Amministrazione Comunale.-

Particolare attenzione verrà tuttavia rivolta per:

- a) il settore agricolo per interventi nel campo dell'agricoltura a carattere biologico e naturale;
- b) il settore turistico per interventi nel campo del turismo sociale.

Per le condizioni generali di concessione dei contributi per il presente CAPO VII ci si rifà alle norme valide per gli altri settori d'intervento.